



**Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa**

Associazione Provinciale di Modena
via Malavolti, 27 - 41100 Modena - tel. 059 418111
www.mo.cna.it

Unione CNA Alimentare

Prot. n. 30/2014

Raggruppamento di interesse CNA.COM

Prot. n. 45/2014

Modena, 22 settembre 2014

IMPORTANTE

- ALLE IMPRESE ALIMENTARI E ALLE ATTIVITÀ
COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI IN INDIRIZZO

- e p.c.
- Ai Direttori di filiale
 - Agli Uffici affari generali nelle sedi territoriali
 - Al Coordinatore normative affari generali
 - Al Responsabile Divisione politiche settoriali
 - Al Responsabile Divisione politiche economiche
 - Al Responsabile Divisione pianificazione strategica
 - Al Direttore ASQ

**Oggetto: NUOVA NORMA IN MATERIA DI ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI.
INDICAZIONI MINISTERIALI TRA LA NORMATIVA NAZIONALE E QUELLA COMUNITARIA.**

Il 13 dicembre 2014 entrerà in vigore il Regolamento UE 1169/2011 in materia di etichettatura dei prodotti alimentari in genere.

La parte riguardante l'obbligatorietà dell'indicazione dei componenti nutrizionali entrerà in vigore tra due anni, cioè il 13 dicembre 2016. Fino a questa data, quindi, rimane obbligatorio evidenziare gli aspetti nutrizionali solo in presenza di specifiche indicazioni, come ad esempio "SENZA ZUCCHERO" o "A RIDOTTO CONTENUTO DI ZUCCHERO".

In attesa di nuovi provvedimenti di armonizzazione tra la vecchia e nuova normativa, il Ministero per lo sviluppo economico ha pubblicato una prima circolare che precisa le modifiche che il nuovo regolamento apporterà alla normativa nazionale attualmente in vigore, evidenziando ciò che perderà di efficacia, ciò che sarà assorbito dalla nuova norma e ciò che rimarrà vigente.

In effetti, il nuovo regolamento, oltre a confermare molte indicazioni contenute nell'ancora attuale normativa, ha introdotto alcune novità. Per converso, non sono invece disciplinati aspetti di primaria importanza che meriterebbero invece di essere normate. A causa di queste lacune sono attualmente allo studio, sia a livello comunitario sia nazionale, apposite norme di armonizzazione che si spera siano pubblicate prima del 13 dicembre, così da evitare disagi o problemi di carattere applicativo e interpretativo.

Ma vediamo, in sintesi, come cambiano le norme con il nuovo Regolamento:

- Diventa obbligatorio segnalare la presenza di qualsiasi sostanza allergenica compresi gli aromi e i coadiuvanti tecnologici;
- L'indicazione del nome o ragione sociale o marchio e sede del produttore o confezionatore o di un venditore stabilito dall'UE diventano **FACOLTATIVI**. Bisogna invece indicare il nome o ragione sociale e indirizzo del Responsabile delle informazioni in etichetta (tema comunque ancora in fase di approfondimento);

- Non è più obbligatorio indicare la sede dello stabilimento di produzione. In ogni caso, anche se non specificatamente sottolineato dal regolamento sull'etichettatura, rimane obbligatorio perché previsto da altri regolamenti indicare il numero di riconoscimento degli stabilimenti di lavorazione prodotti di origine animale;
- Diventa obbligatorio, ma solo dal 13 dicembre 2016, la dichiarazione degli elementi nutrizionali;
- Il lotto di produzione, richiesto espressamente nella legislazione vigente (D.lgs. 109 e s.m.i.) non è citato dal nuovo regolamento, ma in etichetta dovrà essere comunque indicato in quanto richiesto da altre norme e, soprattutto, ai fini della rintracciabilità degli alimenti.
Resta pertanto da chiarire se questo possa continuare a essere sostituito dal TMC o data di scadenza composta da giorno e mese, possibilità che ci pare confermata dalla logica;
- La data di scadenza e il TMC possono anche non comparire nello stesso campo visivo assieme alla denominazione di vendita, quantità netta e titolo alometrico;
- Rimangono vigenti invece le disposizioni nazionali in materia di:
 - etichettatura dei distributori automatici;
 - etichettatura degli alimenti sfusi;
 - etichettatura degli alimenti non destinati al consumatore finale.

Il tutto sarà oggetto di un'apposita circolare, anche se ci sembra giusto anticipare che in materia di prodotti alimentari venduti allo stato sfuso, **dove l'obbligo di etichettatura si estenderà anche alla ristorazione**, il nuovo regolamento chiede solo di indicare gli allergeni lasciando al legislatore nazionale di determinare ulteriori indicazioni.

Concludiamo invece con l'elenco delle indicazioni obbligatorie relative ai prodotti preconfezionati (pre-imballati) previsti dal nuovo regolamento.

REQUISITI OBBLIGATORI DA INSERIRE IN ETICHETTA A PARTIRE DAL 13 DICEMBRE 2014

- la denominazione dell'alimento;
- l'elenco degli ingredienti;
- qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
- la qualità di alcuni ingredienti o categorie di ingredienti;
- la quantità netta dell'alimento;
- il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
- le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego;
- il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare;
- il paese d'origine o il luogo di provenienza dove previsto;
- le istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento;
- per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
- una dichiarazione nutrizionale (Questo ultimo obbligo entrerà in vigore il 13/12/2016).

Rispetto alla normativa attuale, scompare l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione e del numero di lotto, ma come sopra evidenziato quest'ultimo va comunque indicato in quanto richiesto da altre norme, soprattutto ai fini della rintracciabilità degli alimenti (Reg. n. 178/2002 CE – sicurezza degli alimenti).

Dovrà essere indicato invece il paese di origine o il luogo di produzione che costituisce una novità di non semplice interpretazione, mentre diverrà nel 2016 obbligatoria la c.d. etichettatura nutrizionale attualmente facoltativa, salvo alcuni specifici casi previsti dalla legge (es. quando viene indicata una dicitura nutrizionale come "prodotto a ridotto contenuto di zucchero").

Tutte le altre diciture previste dal 109/92 e s.m.i. diventano comunque FACOLTATIVE.

Riportiamo anche l'elenco aggiornato degli allergeni:

- cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro;
- crostacei e prodotti a base di crostacei;
- uova e prodotti a base di uova;
- pesce e prodotti a base di pesce;
- arachidi e prodotti a base di arachidi;
- soia e prodotti a base di soia;
- latte e prodotti a base di latte;
- frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia e i loro prodotti;
- sedano e prodotti a base di sedano;
- senape e prodotti a base di senape;
- semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo;
- anidride solforosa e solfiti;
- lupini e prodotti a base di lupini;
- molluschi e prodotti a base di molluschi.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti al riguardo, cogliamo l'occasione per salutarvi cordialmente.

Il Presidente provinciale
Unione CNA Alimentare
PRIMO BERTAGNI

Il Presidente provinciale
Raggr.to di interesse CNA.COM
ROBERTO MASI

Il Responsabile provinciale
Unione CNA Alimentare e
Raggr.to di interesse CNA.COM
GIOVANNI FLORI